



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

**Articolo 5, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Comparto Regioni - Autonomie Locali del 1/4/1999 e s.m.i.
Articolo 2, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro del 23/4/2009**

**ACCORDO INTEGRATIVO
SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE
ANNO 2012**

* * *

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
E
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**

Premesso che:

- In data 23/4/2009 è stato stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 4 e 5 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del 1/4/1999, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro (C.C.D.I.L.) per il personale dipendente del Comune di Bra, relativamente al quadriennio giuridico 2006-2009;
- In tale C.C.D.I.L. si disciplinava, tra l'altro, l'utilizzo delle "Risorse decentrate", di cui agli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/1/2004, per l'anno 2008, dando atto che per l'anno 2009, ai sensi del precitato articolo 5 del C.C.N.L. del 1/4/1999, così come modificato dall'articolo 4 del C.C.N.L. del 22/1/2004, si sarebbe svolta apposita contrattazione decentrata annuale relativamente all'utilizzo delle medesime risorse;
- In data 5/3/2010 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2009;
- L'articolo 9, comma 17, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010, n. 122, ha stabilito che non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, per cui per tale triennio non verranno stipulati contratti collettivi nazionali o decentrati e, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del C.C.N.L. dell'11/4/2008 e dell'articolo 5, comma 2, del C.C.N.L. dell'1/4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi rimangono in vigore il C.C.N.L. dell'11/4/2008 ed il precitato C.C.D.I.L. 23/4/2009, i quali prevedono che le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del C.C.N.L., sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- In data 24/12/2010 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2010;
- In data 17/2/2012 è stato stipulato fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011;

- Occorre dunque procedere a concordare e stipulare fra le parti l'Accordo integrativo sull'utilizzo delle Risorse Decentrate per l'anno 2012;
- L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta n. 338 del 13/12/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, ha determinato, fra l'altro, ai sensi delle vigenti norme di legge e contrattuali collettive, l'importo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Risorse decentrate) per l'anno 2011, tenendo conto, fra l'altro, dei limiti di cui all'articolo 9, commi 2 bis e 4 del D.L.78/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Anno 2012. Ricognizione delle Risorse decentrate. Loro ripartizione e destinazione.

1. Le parti prendono atto che, come risulta dalla deliberazione della Giunta Comunale n.338 del 13/12/2011, l'importo delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ("Risorse decentrate stabili"), è determinato per l'anno 2012, secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. del 1/4/1999 ed all'articolo 31, comma 2°, del C.C.N.L. del 22/1/2004, con le integrazioni di cui all'articolo 32, commi 1°, 2° e 7° del medesimo C.C.N.L., nonché all'articolo 4, 1° comma del C.C.N.L. del 9/5/2006 ed all'articolo 8, 1° e 2° comma del C.C.N.L. dell'11/4/2008, in Euro 543.914,62.

2. Le parti prendono atto, inoltre, che, come risulta dalla medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 13/12/2011, ai sensi dell'articolo 31, 3° comma, del C.C.N.L. del 22/1/2004 le risorse di cui al primo comma sono integrate, per l'anno 2012, dei seguenti importi, aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità ("Risorse decentrate variabili"):

- Euro 3.000,00 ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 449/1997 per quota servizi aggiuntivi richiesti e finanziati da privati (convenzione COINCRE s.r.l. per servizi cimiteriali a richiesta);
- Euro 7.000,00 per maggiore spesa incentivo ufficio Tributi per recupero ICI (deliberazione Corte dei Conti Sezioni Unite n. 15/2011);
- Euro 39.232,82, pari allo 0,93% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, a conferma della disponibilità di bilancio e politica da parte dell'Amministrazione; tale importo è stato reso disponibile previo l'accertamento, da parte del Nucleo di valutazione, della presenza delle condizioni di cui al 4° comma del citato art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999.

Per tutto quanto sopra, l'ammontare complessivo delle Risorse decentrate variabili per l'anno 2012 ammonta ad Euro 49.232,82.

3. Per effetto delle quantificazioni di cui ai commi precedenti, le parti si danno atto che le Risorse decentrate, di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. del 1/4/1999, agli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/1/2004 e s.m.i., all'articolo 4, 1° comma del C.C.N.L. del 9/5/2006 ed all'articolo 8, 1° e 2° comma del C.C.N.L. dell'11/4/2008 per l'anno 2012 ammontano inizialmente ad Euro 593.147,44, di cui Euro 543.914,62 Risorse decentrate stabili ed Euro 49.232,82 Risorse decentrate variabili.

4. Le Risorse decentrate complessive iniziali per l'anno 2012, di cui al comma precedente, vengono ripartite e destinate secondo gli utilizzi di cui al seguente prospetto, distinti fra utilizzi stabili ed utilizzi variabili:

A	B	C	DESTINAZIONE		F
			D	E	
Voce	Fondamento	Descrizione	Utilizzi Stabili	Utilizzi Variabili	Note
1	Art. 7 CCNL 31/3/99 Art. 19 C.C.N.L. 1/4/1999	Reinquadramento Vigili Urbani 5 [^] - 6 [^] q.f.	1.766,37		
2	Art. 17, Comma 3, C.C.N.L. 1/4/1999:	Corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 al personale della ex ottava qualifica funzionale non investito di incarico di posizione organizzativa	774,72		
3	Art. 17, Comma 2, lettera c C.C.N.L. 1/4/1999 Articolo 10, comma 5, CCNL del 22/1/2004	Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato dei Titolari di Posizione Organizzativa e degli Incarichi di alta professionalità secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31/3/1999 e dell'art. 10 del CCNL del 22/1/2004	88.000,00		Di cui 8.090,09 finanziate da area alte professionalità (art. 10 CCNL 22/1/2004). Somma detratta stabilmente dalle risorse decentrate (dichiarazione congiunta n. 19 CCNL 22/1/2004)
4	Art. 17, Comma 2, lettera d C.C.N.L. 1/4/1999:	Pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo		105.000,00	
5	Art. 17, Comma 2, lettera e C.C.N.L. 1/4/1999:	Compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C		26.000,00	
6	Art. 17, Comma 2, lettera f e lettera i C.C.N.L. 1/4/1999:	Compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa o Alta Responsabilità		41.000,00	
7	Articolo 6 C.C.N.L. 5/10/2001	Integrazione indennità personale educativo Asilo Nido	10.459,96		

A	B	C	DESTINAZIONE		F
			D Utilizzi Stabili	E Utilizzi Variabili	
Voce	Fondamento	Descrizione			Note
8	Art. 17, Comma 2, lettera b C.C.N.L. 1/4/1999:	Costituire il fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31/3/1999	195.955,16		Somma detratta stabilmente dalle risorse decentrate (dichiarazione congiunta n. 19 CCNL 22/1/2004). Spesa prevista anno 2012 € 195.050,96 al netto degli incrementi stipendiali tabellari alle P.E.O. già attribuite.
9	Art. 17, Comma 1, lettera a C.C.N.L. 1/4/1999:	Piani di attività e progetti di risultato in orario di lavoro ordinario e straordinario non extra time richiesti e approvati dall'Amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione con criteri rigidi		10.000,00	Previsione per Progetto Nido e Piano neve Più Convenzione con COINCRE s.r.l. per servizi cimiteriali aggiuntivi a richiesta
9 bis	Articolo 33 CCNL 22/1/2004	Quota integrazione Indennità di comparto	71.749,86		Al netto delle differenze generate dalla copertura di e dalle progressioni verticali su posti di nuova istituzione, nonché per aumento del personale a tempo determinato (relazione ARAN all'art. 33 CCNL)
9ter	Articolo 17, Comma 1, lettera K C.C.N.L. 1/4/1999 Deliberazione Corte dei Conti Sezioni Unite n. 15/2011	Maggiorazione 2012 rispetto a 2010 e 2011 fondo incentivante Ufficio Tributi per recupero ICI		7.000,00	Incentivo max. previsto 2010: 17.000,00 Incentivo max. previsto 2011: 17.000,00 Incentivo max. previsto 2012: 24.000,00
10	Art. 17, Comma 2, lettera a C.C.N.L. 1/4/1999:	Compensi correlati al merito individuale ed all'impegno di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi del P.E.G. Valutazione su: - budget di struttura - presenza in servizio - categoria - coefficiente di valutazione 0,0 - 0,1 da parte del dirigente		35.441,37	
11	Art. 73, D.L. 112/1008 e s.m.i.	Detrazioni per malattie ed assenze		- ?	Ancora da determinare su base annuale
		TOTALE	386.706,07	224.441,37	Totali parziali
			593.147,44		TOTALE

5. Le parti danno atto che, dai dati di cui al prospetto incluso nel comma precedente, per l'anno 2012 gli utilizzi stabili delle Risorse decentrate, pari ad Euro 386.706,87, risultano rientrare nella capienza massima delle Risorse decentrate stabili per l'anno medesimo, calcolata nel precedente 1° comma in Euro 543.914,62, mentre le Risorse decentrate variabili, quantificate

nel comma 2° in Euro 224.441,37 vengono interamente impiegate in utilizzi variabili e reversibili di anno in anno.

6. Si dà atto, altresì, che lo stanziamento iniziale relativo all'utilizzo di cui alla voce 10 del prospetto di cui al precedente comma 4° (Compensi correlati all'impegno ed al merito individuale nel conseguimento degli obiettivi del P.E.G.) salvo diversi accordi fra le parti verrà integrato a consuntivo dagli eventuali avanzi che si registrassero negli utilizzi di cui alle precedenti voci da 1 a 9 bis, nonché da eventuali integrazioni stabilite dalle parti in applicazione del comma seguente. Tuttavia, le risorse così integrate saranno rese disponibili a consuntivo solo se saranno rispettate le condizioni di utilizzo di tale voce, di cui all'articolo 18 del C.C.D.I.L. del 7/6/2004. In caso contrario, esse costituiranno economia, e verranno riassegnate in aumento alle Risorse decentrate dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5°, del C.C.N.L. del 1/4/1999, così come confermato dall'articolo 31, 5° comma, del C.C.N.L. del 22/1/2004, nei limiti di cui all'articolo 9, commi 2 bis e comma 4, del precitato D.L. n. 78/2010.

I dirigenti, nel valutare il personale ai fini della corresponsione dei compensi individuali di cui alla suddetta voce 10, dovranno tenere conto, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 18, comma 7, del C.C.D.I.L. del 7.6.2004, anche della partecipazione quantitativa e qualitativa dei dipendenti alle attività specifiche che avrebbero potuto formare oggetto di piano di lavoro o progetto di risultato, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo C.C.D.I.L., e non lo sono state. Si intende così proseguire la sperimentazione del sistema che, a partire dall'anno 2007, destina maggiori risorse ai dirigenti nell'ambito della valutazione dei propri dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi di P.E.G., in modo che questi ultimi possano tenere conto, nell'ambito di tale incentivo, anche della partecipazione a quelle attività particolari che negli anni precedenti al 2007 vedevano attribuire premi individuali attraverso i piani e progetti di cui all'articolo 16 del C.C.D.I.L. Tale soluzione viene individuata anche in considerazione della data in cui si perviene al presente accordo e dei problemi burocratici che impediscono la tempestività di approvazione dei piani e progetti in corso d'anno prima dell'inizio delle attività, come obbligatoriamente richiesto dal C.C.N.L. Nulla viene ovviamente innovato circa gli altri istituti contrattuali (lavoro straordinario, maggiorazione per lavoro festivo, ecc..) già utilizzati in passato nelle suddette attività.

7. Le parti danno atto, infine, che la quantificazione delle Risorse decentrate iniziali per l'anno 2012, di cui ai precedenti commi da 1 a 4, è effettuata allo stato attuale delle condizioni normative, legislative, contrattuali ed organizzative dell'Ente, e che tali risorse potranno eventualmente essere integrate o ridotte a consuntivo per nuove disposizioni di legge nazionali, se esisteranno le disponibilità di bilancio. Le parti si riservano di destinare, a consuntivo, le suddette eventuali integrazioni o riduzioni agli utilizzi di cui al 5° comma. In caso contrario, tali integrazioni o riduzioni verranno interamente riversate nell'utilizzo di cui alla voce 10 del 5° comma stesso.

Articolo 2

Procedure di sottoscrizione e stipula

1. Ai sensi dell'articolo 5, 3° comma, del C.C.N.L. dell'1.4.1999 e s.m.i., il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori. A tal fine, l'ipotesi di accordo decentrato integrativo annuale viene inviata a tale organismo entro 5 giorni dal completamento dell'acquisizione delle firme dei partecipanti all'incontro del 15.12.2011, in cui la preintesa è stata raggiunta, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Una volta ottenutone esito positivo, oppure trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente

autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.

2. Divenuta eseguibile l'autorizzazione, le parti si incontrano per formalizzare la stipulazione a tutti gli effetti di legge.

3. Prima della stipulazione, la Premessa e l'articolo 1 costituiscono precontratto fra le parti.

4. Il presente accordo decentrato è esente da bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/72, nonché da imposta di registro, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 131/86.

Bra, 2 luglio 2012

PER LA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Fabrizio Proietti
Capo Delegazione

F.to Proietti Fabrizio

PER LA DELEGAZIONE
DI PARTE SINDACALE

F.to Griseri Chiara
F.to Di Tommaso Serafino
F.to Costantino Norma

F.to Milano Massimo
F.to Gatti Laura

F.to Mallamaci Angelo
F.to Nicola Michela

F.to Troia Francesca
F.to Bertola Sabrina
F.to Nanè Ivan